

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2113 del 02/05/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE DI N. 2 CARTELLI STRADALI DI INDICAZIONE TURISTICA/ALBERGHIERA MONOFACCIALI SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ SAN MARCO DEL COMUNE DI RAVENNA, VIA ARGINE SINISTRO MONTONE - IMPRESA INDIVIDUALE D'ANGELO MONICA - PROCEDIMENTO RA18T0019.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2176 del 02/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'APPOSIZIONE DI N. 2 CARTELLI STRADALI DI INDICAZIONE TURISTICA/ALBERGHIERA MONOFACCIALI SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ SAN MARCO DEL COMUNE DI RAVENNA, VIA ARGINE SINISTRO MONTONE - IMPRESA INDIVIDUALE D'ANGELO MONICA - PROCEDIMENTO RA18T0019.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015" e successive modifiche;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363 del 21.12.2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

PRESO ATTO che con istanza ricevuta il 10.12.2018 e registrata a protocollo il 13.12.2018 al n. PGRA.2018.17431, n. procedimento RA18T0019, corredata di documentazione tecnico-amministrativa depositata agli atti d'ufficio, D'Angelo Monica titolare dell'omonima impresa individuale con sede a San Marco (RA) - C.F. DNGMNC80T64F205K, ha chiesto la concessione per l'apposizione di n. 2 cartelli stradali di indicazione turistica/alberghiera monofacciali, ciascuno di dimensioni 60x90 posto su un palo di sostegno, sulla sponda sinistra del fiume Montone in località San Marco del Comune di Ravenna, Via Argine sinistro Montone in aree individuate al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. RA, al Fg. 192, mappali 3 e 5 (fronte Foglio 177 mapp. 116 e 124);

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" s.m.;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- l'istanza di concessione è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 8 del 09.01.2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 29.12.2018 - PGRA.2018.17724 con nota PC.2019.12104 del 07.03.2019, assunta in pari data a protocollo Arpae PG.2019.37280, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 711 del 05.03.2019 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 711/2019 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9, della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- il canone annuo è stabilito in € 307,00, in applicazione dei criteri previsti all'art. 20, comma 3, lettera i), punto 5), della L.R. 7/2004 e s.m. per l'utilizzo di aree demaniali con cartelli pubblicitari monofacciali fino a 3 metri quadrati e con la rivalutazione in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), salvo ulteriori adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 3 della L.R. 2/2015 o rideterminazioni ai sensi di legge;
- la cauzione ai sensi dell'art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 ha un importo pari ad una annualità di canone;

PRESO ATTO che la ditta D'Angelo Monica:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 05.12.2018, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 7/2004;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 20 comma 1 della L.R. 7/2004, l'attestazione del versamento dell'importo di € 512,00 eseguito in data 17.04.2019, quale canone per l'annualità 01.05.2019-31.12.2020;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 307,00 eseguito in data 17.04.2019, quale cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria di poter accordare la concessione all'impresa D'Angelo Monica, procedimento RA18T0003;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016 e successive modifiche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare a D'Angelo Monica, impresa individuale con sede a San Marco (RA) - C.F. DNGMNC80T64F205K, la concessione n. procedimento RA18T0019 per l'apposizione di n. 2 cartelli stradali di indicazione turistica/alberghiera monofacciali, ciascuno di dimensioni 60x90 posto su un palo di sostegno, sulla sponda sinistra del fiume Montone in località San Marco del Comune di Ravenna, Via Argine sinistro Montone in aree individuate al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. RA, al Fg. 192, mappali 3 e 5 (fronte Foglio 177 mapp. 116 e 124), così come rappresentato negli elaborati tecnici allegati all'istanza di concessione e depositati agli atti d'ufficio;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare sottoscritto dal richiedente e parte integrante del presente atto e di cui alla determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - sede di Ravenna n. 711 del 05.03.2019 relativa al nulla osta idraulico;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico già visionato dal richiedente;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della

Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA18T0019 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore della Ditta D'Angelo Monica, C.F. DNGMNC80T64F205K; P.Iva 02603380391 con sede in Ravenna, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'apposizione, sulla sponda sinistra del Fiume Montone (scarpata esterna ed interna), in località S. Marco, in comune di Ravenna (RA), in Via Argine Sinistro Montone, circa 200 m prima e dopo la Carraia Mensa, in aree individuate al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, Sez. RA, al Fg. 192, mappali 3 e 5 (fronte Foglio 177 mapp. 116 e 124), di due cartelli stradali di indicazione turistica / alberghiera, di dimensioni 60x90, posti su un palo di sostegno a norma dell'art. 134 del D.P.R. 495/1992.
2. L'occupazione sarà esercitata in conformità agli elaborati grafici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01/05/2019 con durata sino al 31/12/2024.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 307,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Poiché la decorrenza della concessione è in corso d'anno, il canone per le annualità non intere è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del

31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico" rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13 con determinazione n 711 del 05/03/2019.
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi nonché la data di effettiva ultimazione.
3. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a svolgere, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con l'installazione.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni dell'art. 23 D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e 134 comma 3 D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", nonché dell'art. 49 D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è vincolata al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di edilizia e urbanistica, di circolazione stradale nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2. Il Concessionario, oltre alla concessione demaniale, è tenuto a munirsi dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta e licenze ove necessari da parte degli Enti preposti per l'esercizio di quanto oggetto della concessione e ad attenersi alle relative disposizioni in materia.
3. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
4. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
5. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione.
6. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di natura idraulica, quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
7. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
8. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
9. La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione senza autorizzazione espressa dall'Autorità concedente, emanata

sulla base di direttiva della Giunta Regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

10.La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.

11.Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

12.La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

13.La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.